

STATUTO

CASA DEGLI ANGELI COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LECCO LC VIA BELVEDERE 29

Numero REA: LC - 281659

Codice fiscale: 02202560138

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-04-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL N. 4924/3472 DI REPERTORIO

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art. 1) E' costituita una società cooperativa denominata

"CASA DEGLI ANGELI COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa non ha scopo di lucro, ma esclusivamente fini educativi culturali ed è retta dai principi della mutualità e dell'assistenza.

La Cooperativa ha "mutualità prevalente" ai sensi degli artt.2514 e 2515 Codice Civile.

Art.2) La Cooperativa ha sede nel Comune di Lecco (LC).

Art.3) Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o soppresse Succursali, Agenzie, Depositi e Rappresentanze.

Art.4) La durata della Cooperativa è fissata al 31/12/2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art.5) La Cooperativa ha come scopo quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi educativi.

Essa, intende dare voce ed espressione alla tradizione cristiana-cattolica del territorio ed alle sue possibilità di ulteriore sviluppo, si pone come strumento per un'effettiva autogestione di iniziative in campo scolastico, educativo, formativo e culturale in genere. A tale scopo secondo le suddette prospettive, la Società può:

a) gestire scuole di ogni ordine e grado, aperte anche a non Soci e loro figli (fermo restando il riconoscimento e l'accettazione dei principi ispiratori della Società, espressi nel piano dell'offerta formativa, che caratterizza una scuola cattolica e di ispirazione cristiana, e la esplicita volontà di collaborare nella sua pratica realizzazione), compiendo, altresì tutte le operazioni immobiliari e mobiliari che si rendano perciò necessarie;

b) gestire centri sociali, culturali, corsi di qualificazione e aggiornamento, iniziative di sperimentazione per migliorare l'offerta educativa della scuola;

c) sostenere attività di promozione dell'immagine della scuola, di interazione tra la scuola e il territorio da essa servito;

d) obbligarsi tramite Convenzione con enti pubblici di ogni ordine e grado in vista della gestione di quanto previsto sub. a) e b), nonché ricevere contributi dagli enti suddetti; resta inteso che il contenuto di tali convenzioni non può essere tale da contraddire i principi fondamentali cui la Società si ispira ed in particolare il diritto all'autogestione nel soddisfacimento del bisogno di educazione e formazione cristiana e di cultura cattolica nella fedeltà alla tradizione;

e) promuovere e gestire iniziative e scambi culturali con Scuole ed Istituti europei ed extraeuropei le cui finalità siano coerenti con i principi ispiratori della Scuola cattolica paritaria al fine di favorire lo sviluppo di una migliore coscienza di solidarietà europea e più in generale internazionale;

f) promuovere e sviluppare iniziative di formazione ed aggiornamento del personale, comunque destinato ad operare nel settore dell'educazione, dell'assistenza e del sostegno agli studenti diversamente abili;

g) promuovere ed organizzare attività di sensibilizzazione, preparazione, formazione, accoglienza ed assistenza delle categorie emarginate, disagiate e di emergenza sociale nella realtà scolastica.

SOCI

Art. 6) Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono acquistare la qualifica di soci tutte le persone che intendono perseguire gli scopi sociali della cooperativa e che possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) aver intrattenuto o intrattenere con la cooperativa un rapporto di prestazione d'opera

dipendente od autonomo;

b) aver frequentato l'istituto professionale "Casa degli Angeli" come studenti interni;

c) essere genitori di alunni che hanno frequentato o frequentino l'istituto;

d) essere soci volontari di cui al successivo art. 8 (otto).

Art. 7) Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potrà avvalersi, oltre che dell'opera di terzi, anche dell'opera dei soci che desiderino prestare la loro collaborazione al miglior funzionamento delle attività della cooperativa anche gratuitamente.

Oltre ai soci ordinari è prevista la possibilità di istituire soci volontari che verranno iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Tali soci volontari non potranno superare la metà del numero complessivo dei soci ordinari. Ai soci volontari si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e del D. Lgs. n. 112/2017, in quanto compatibili. E' prevista inoltre la possibilità di istituire soci prestatori d'opera, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi entità.

Art. 8) Possono diventare soci volontari tutti i soci ordinari che ne facciano una specifica richiesta al Consiglio di Amministrazione in qualunque momento.

Il Consiglio di Amministrazione delibererà l'accettazione o meno della domanda se:

a) non è già stata raggiunta la metà del numero complessivo dei soci ordinari;

b) rispondono ai requisiti previsti per l'espletamento delle funzioni che dovranno ricoprire all'interno della cooperativa.

Art. 9) Coloro che intendono diventare soci devono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione della Società che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome e del cognome, della residenza, della data di nascita e dell'attività effettivamente esercitata;

b) il codice fiscale;

c) la quota richiesta dallo statuto, stabilita dal Consiglio di Amministrazione;

d) la dichiarazione di conoscere lo statuto, di osservare ed accettarne i principi ispiratori e le disposizioni in esso contenute e di attenersi al presente statuto, di osservare le disposizioni in esso contenute e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

e) dichiarazione di versare la quota sottoscritta.

Trattandosi di Persone giuridiche o Enti collettivi, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società oppure dal Presidente pro-tempore dell'Associazione. Alla stessa deve essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sociale una sola volta;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale, nelle forme e nei modi stabiliti in eventuale regolamento approvato dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'aspirante socio deve effettuare il versamento della quota sottoscritta entro 30 (trenta) giorni dalla sua ammissione alla cooperativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10) L'ammissione a socio ordinario, volontario o prestatore d'opera, di chi ne abbia i requisiti, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Art. 12) Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere quando per validi e giustificati motivi non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 13) Spetta al Consiglio di Amministrazione valutare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimo il recesso.

Art. 14) Il socio può essere escluso, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche nel caso in

cui:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli obiettivi educativi e sociali della cooperativa;
- b) non condivida le finalità specifiche della scuola cattolica e non collabori, anche, con la propria testimonianza di vita, a renderle concrete;
- c) non osservi le disposizioni dello statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) non adempia senza giustificato motivo agli obblighi assunti verso la Cooperativa;
- e) chi in qualunque modo danneggi materialmente o moralmente la società e fomenti dissidi o disordini tra i soci;
- f) non partecipi all'assemblea dei soci per due volte consecutive.

Art. 15) Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 16) I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, purché non sia inferiore alla corrispettiva quota del patrimonio netto. La liquidazione avrà luogo entro 160 (centosessanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso.

Art. 17) In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata (e dell'eventuale sovrapprezzo), si matura nella misura e con la modalità prevista dal precedente articolo entro 160 (centosessanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso, nel quale si sia verificata la morte.

I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso entro 90 (novanta) giorni dall'evento che determina il diritto di rimborso.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 18) Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna non inferiore ad Euro 102,00 (centodieci virgola zero zero) ne' superiore al limite stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o previsioni di oneri futuri;
- e) da eventuali oblazioni, contributi, liberalità che pervenissero alla società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

Art. 19) Le quote sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, ne' essere cedute senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2530 Codice Civile.

Le quote si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 20) Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 agosto di ogni anno.

L'assemblea che approva il Bilancio delibera sulla distribuzione degli avanzi di gestione al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme corrisposte ai soci a compenso del lavoro prestato, anche sotto forma di ristorni nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente destinandoli:

- a) a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista per legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 e successive eventuali norme modificative ed integrative nella

misura in esse stabilita;

c) ad eventuale riserva straordinaria;

d) a fini mutualistici e cooperativi.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 21) Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 22) L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c. certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

Dovrà inoltre essere convocata su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci, diretta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23) Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci che siano iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci.

Art. 24) La convocazione dell'Assemblea è fatta con lettera contenente l'ordine del giorno da inviarsi a ciascun socio al domicilio risultante dal Libro soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea o mediante avviso affisso presso la sede sociale negli stessi termini.

Nell'avviso di convocazione può essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli Amministratori e l'eventuale organo di controllo, se nominato.

Art. 25) L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità di soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

Art. 26) Ciascun socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 27) I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di cinque soci aventi diritto al voto.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o ai dipendenti della Cooperativa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione e la validità delle deleghe.

Art. 28) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza l'Assemblea nomina chi presiede e procede alla nomina di due scrutatori e del segretario incaricato di tutte le formalità necessarie.

Art. 29) L'Assemblea, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per le decisioni inerenti le modificazioni dello Statuto, per la nomina, la sostituzione e i poteri dei liquidatori e per quelle inerenti la fusione e la scissione, l'assemblea dei soci, in prima convocazione, è validamente costituita e delibera con il voto

favorevole di più della metà dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, è validamente costituita con la partecipazione di più di un terzo dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 30) Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri eletti in maggioranza tra i soci secondo il numero fissato dall'Assemblea. Il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente e un vice presidente se questi non sono nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Nel caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio può completarsi e sostituirli. I componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Venendo a mancare oltre la metà dei membri, il Consiglio di Amministrazione deve considerarsi decaduto e deve convocare sollecitamente l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 31) Agli Amministratori non spetta alcun compenso. Essi hanno diritto ad un gettone di presenza anche a titolo di rimborso spese. L'indennità di presidenza e di vice presidenza o per altri particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 32) Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvi i casi in cui la delibera è assunta in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o si acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo decisione proposta.

Art. 33) Il Consiglio di Amministrazione è convocato, nella sede sociale o altrove (purché in Italia), dal Presidente o Vice Presidente tutte le volte che ne ravvisino l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione del consiglio avviene con comunicazione scritta trasmessa almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso d'urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo telegramma, ovvero, se necessario, a mezzo fax 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 34) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, salvo quanto espressamente riservato all'assemblea.

Al Consiglio spetta la nomina del Preside della scuola che sia in possesso del titolo di studio richiesti ovvero laurea ed abilitazione per le istituzioni medie superiori di primo e secondo grado, dei direttori per i centri di formazione professionale, dei centri culturali e similari. Tali nomine potranno concretizzarsi o in assunzioni, in contratti di consulenza o in convenzioni.

Il Preside dell'Istituto partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 35) Il Consiglio di Amministrazione prende atto del patto di corresponsabilità educativa (scuola-famiglia) e del piano dell'offerta formativa (P.O.F.) approvato dal Collegio dei

Docenti ogni anno e vigila affinché esso sia in perfetta sintonia con i valori educativi della scuola cattolica.

Art. 36) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma e la legale rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa.

Il Presidente, in caso di urgenza o di impedimento, è sostituito ad ogni effetto dal Vice presidente.

Art. 37) Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri ai quali, nell'ambito dei poteri delegati, spetterà la firma e la rappresentanza sociale.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Può sempre impartire direttive agli amministratori delegati e avocare a se' operazioni rientranti nella delega.

Le deleghe saranno conferite in base al criterio delle competenze tecniche possedute dai singoli amministratori.

Art. 38) Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di legge le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da presidente, dal vice presidente e da un consigliere determinando i limiti della delega e le eventuali modalità di esercizio della stessa. Il consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a se' operazioni rientranti nella delega.

Il Consiglio, inoltre può istituire comitati tecnici stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi, nei limiti di legge.

COLLEGIO SINDACALE ED ORGANO DI CONTROLLO

Art. 39) Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori legali.

Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea di approvazione del bilancio l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

Art. 40) Il controllo contabile sulla cooperativa, quando obbligatorio per legge o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato da un revisore contabile o dal Collegio Sindacale.

DISPOSIZIONI GENERALI - FINALI - TRANSITORIE

Art. 41) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un

arbitro nominato dal Presidente della CCAA di Lecco, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Lecco.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin da ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Art. 42) E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i soci durante la vita sociale, ne' in occasione dello scioglimento della cooperativa.

In caso di cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote o azioni sociali effettivamente versate dai soci, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge n. 59 del 31/01/1992. Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art. 43) In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

Art. 44) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art 45) Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi speciali sulla Cooperazione.

Trovano inoltre applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata rispettando i limiti di cui all'articolo 2519 del codice civile.

Lecco, addì 19 (diciannove) aprile 2024 (duemilaventiquattro).

F.TO: DANTE BARBIERI; ENZO NICOLINI (impronta del sigillo)

ALLEGATO "B" AL N. 4924/3472 DI REPERTORIO

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art. 1) E' costituita una società cooperativa denominata

"CASA DEGLI ANGELI COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa non ha scopo di lucro, ma esclusivamente fini educativi culturali ed è retta dai principi della mutualità e dell'assistenza.

La Cooperativa ha "mutualità prevalente" ai sensi degli artt.2514 e 2515 Codice Civile.

Art.2) La Cooperativa ha sede nel Comune di Lecco (LC).

Art.3) Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o soppresse Succursali, Agenzie, Depositi e Rappresentanze.

Art.4) La durata della Cooperativa è fissata al 31/12/2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art.5) La Cooperativa ha come scopo quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi educativi.

Essa, intende dare voce ed espressione alla tradizione cristiana-cattolica del territorio ed alle sue possibilità di ulteriore sviluppo, si pone come strumento per un'effettiva autogestione di iniziative in campo scolastico, educativo, formativo e culturale in genere. A tale scopo secondo le suddette prospettive, la Società può:

- a) gestire scuole di ogni ordine e grado, aperte anche a non Soci e loro figli (fermo restando il riconoscimento e l'accettazione dei principi ispiratori della Società, espressi nel piano dell'offerta formativa, che caratterizza una scuola cattolica e di ispirazione cristiana, e la esplicita volontà di collaborare nella sua pratica realizzazione), compiendo, altresì tutte le operazioni immobiliari e mobiliari che si rendano perciò necessarie;
- b) gestire centri sociali, culturali, corsi di qualificazione e aggiornamento, iniziative di sperimentazione per migliorare l'offerta educativa della scuola;
- c) sostenere attività di promozione dell'immagine della scuola, di interazione tra la scuola e il territorio da essa servito;
- d) obbligarsi tramite Convenzione con enti pubblici di ogni ordine e grado in vista della gestione di quanto previsto sub. a) e b), nonché ricevere contributi dagli enti suddetti; resta inteso che il contenuto di tali convenzioni non può essere tale da contraddire i principi fondamentali cui la Società si ispira ed in particolare il diritto all'autogestione nel soddisfacimento del bisogno di educazione e formazione cristiana e di cultura cattolica nella fedeltà alla tradizione;
- e) promuovere e gestire iniziative e scambi culturali con Scuole ed Istituti europei ed extraeuropei le cui finalità siano coerenti con i principi ispiratori della Scuola cattolica paritaria al fine di favorire lo sviluppo di una migliore coscienza di solidarietà europea e più in generale internazionale;
- f) promuovere e sviluppare iniziative di formazione ed aggiornamento del personale, comunque destinato ad operare nel settore dell'educazione, dell'assistenza e del sostegno agli studenti diversamente abili;
- g) promuovere ed organizzare attività di sensibilizzazione, preparazione, formazione, accoglienza ed assistenza delle categorie emarginate, disagiate e di emergenza sociale nella realtà scolastica.

SOCI

Art. 6) Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono acquistare la qualifica di soci tutte le persone che intendono perseguire gli scopi sociali della cooperativa e che possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) aver intrattenuto o intrattenere con la cooperativa un rapporto di prestazione d'opera

dipendente od autonomo;

b) aver frequentato l'istituto professionale "Casa degli Angeli" come studenti interni;

c) essere genitori di alunni che hanno frequentato o frequentino l'istituto;

d) essere soci volontari di cui al successivo art. 8 (otto).

Art. 7) Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potrà avvalersi, oltre che dell'opera di terzi, anche dell'opera dei soci che desiderino prestare la loro collaborazione al miglior funzionamento delle attività della cooperativa anche gratuitamente.

Oltre ai soci ordinari è prevista la possibilità di istituire soci volontari che verranno iscritti in un'apposita sezione del libro soci. Tali soci volontari non potranno superare la metà del numero complessivo dei soci ordinari. Ai soci volontari si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e del D. Lgs. n. 112/2017, in quanto compatibili. E' prevista inoltre la possibilità di istituire soci prestatori d'opera, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi entità.

Art. 8) Possono diventare soci volontari tutti i soci ordinari che ne facciano una specifica richiesta al Consiglio di Amministrazione in qualunque momento.

Il Consiglio di Amministrazione delibererà l'accettazione o meno della domanda se:

a) non è già stata raggiunta la metà del numero complessivo dei soci ordinari;

b) rispondono ai requisiti previsti per l'espletamento delle funzioni che dovranno ricoprire all'interno della cooperativa.

Art. 9) Coloro che intendono diventare soci devono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione della Società che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome e del cognome, della residenza, della data di nascita e dell'attività effettivamente esercitata;

b) il codice fiscale;

c) la quota richiesta dallo statuto, stabilita dal Consiglio di Amministrazione;

d) la dichiarazione di conoscere lo statuto, di osservare ed accettarne i principi ispiratori e le disposizioni in esso contenute e di attenersi al presente statuto, di osservare le disposizioni in esso contenute e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

e) dichiarazione di versare la quota sottoscritta.

Trattandosi di Persone giuridiche o Enti collettivi, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società oppure dal Presidente pro-tempore dell'Associazione. Alla stessa deve essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

I soci sono obbligati:

a) al versamento della quota sociale una sola volta;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale, nelle forme e nei modi stabiliti in eventuale regolamento approvato dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'aspirante socio deve effettuare il versamento della quota sottoscritta entro 30 (trenta) giorni dalla sua ammissione alla cooperativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10) L'ammissione a socio ordinario, volontario o prestatore d'opera, di chi ne abbia i requisiti, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Art. 12) Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere quando per validi e giustificati motivi non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 13) Spetta al Consiglio di Amministrazione valutare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimo il recesso.

Art. 14) Il socio può essere escluso, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche nel caso in

cui:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli obiettivi educativi e sociali della cooperativa;
- b) non condivida le finalità specifiche della scuola cattolica e non collabori, anche, con la propria testimonianza di vita, a renderle concrete;
- c) non osservi le disposizioni dello statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) non adempia senza giustificato motivo agli obblighi assunti verso la Cooperativa;
- e) chi in qualunque modo danneggi materialmente o moralmente la società e fomenti dissidi o disordini tra i soci;
- f) non partecipi all'assemblea dei soci per due volte consecutive.

Art. 15) Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 16) I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, purché non sia inferiore alla corrispettiva quota del patrimonio netto. La liquidazione avrà luogo entro 160 (centosessanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso.

Art. 17) In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata (e dell'eventuale sovrapprezzo), si matura nella misura e con la modalità prevista dal precedente articolo entro 160 (centosessanta) giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso, nel quale si sia verificata la morte.

I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso entro 90 (novanta) giorni dall'evento che determina il diritto di rimborso.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 18) Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna non inferiore ad Euro 102,00 (centodieci virgola zero zero) ne' superiore al limite stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o previsioni di oneri futuri;
- e) da eventuali oblazioni, contributi, liberalità che pervenissero alla società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

Art. 19) Le quote sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, ne' essere cedute senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2530 Codice Civile.

Le quote si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 20) Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 agosto di ogni anno.

L'assemblea che approva il Bilancio delibera sulla distribuzione degli avanzi di gestione al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme corrisposte ai soci a compenso del lavoro prestato, anche sotto forma di ristorni nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente destinandoli:

- a) a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista per legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 e successive eventuali norme modificative ed integrative nella

misura in esse stabilita;

c) ad eventuale riserva straordinaria;

d) a fini mutualistici e cooperativi.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 21) Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 22) L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c. certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

Dovrà inoltre essere convocata su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci, diretta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 23) Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci che siano iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci.

Art. 24) La convocazione dell'Assemblea è fatta con lettera contenente l'ordine del giorno da inviarsi a ciascun socio al domicilio risultante dal Libro soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea o mediante avviso affisso presso la sede sociale negli stessi termini.

Nell'avviso di convocazione può essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli Amministratori e l'eventuale organo di controllo, se nominato.

Art. 25) L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità di soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

Art. 26) Ciascun socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 27) I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di cinque soci aventi diritto al voto.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o ai dipendenti della Cooperativa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione e la validità delle deleghe.

Art. 28) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza l'Assemblea nomina chi presiede e procede alla nomina di due scrutatori e del segretario incaricato di tutte le formalità necessarie.

Art. 29) L'Assemblea, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, per le decisioni inerenti le modificazioni dello Statuto, per la nomina, la sostituzione e i poteri dei liquidatori e per quelle inerenti la fusione e la scissione, l'assemblea dei soci, in prima convocazione, è validamente costituita e delibera con il voto

favorevole di più della metà dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, è validamente costituita con la partecipazione di più di un terzo dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 30) Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri eletti in maggioranza tra i soci secondo il numero fissato dall'Assemblea. Il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente e un vice presidente se questi non sono nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Nel caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio può completarsi e sostituirli. I componenti così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Venendo a mancare oltre la metà dei membri, il Consiglio di Amministrazione deve considerarsi decaduto e deve convocare sollecitamente l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 31) Agli Amministratori non spetta alcun compenso. Essi hanno diritto ad un gettone di presenza anche a titolo di rimborso spese. L'indennità di presidenza e di vice presidenza o per altri particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 32) Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvi i casi in cui la delibera è assunta in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o si acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo decisione proposta.

Art. 33) Il Consiglio di Amministrazione è convocato, nella sede sociale o altrove (purché in Italia), dal Presidente o Vice Presidente tutte le volte che ne ravvisino l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione del consiglio avviene con comunicazione scritta trasmessa almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso d'urgenza, la convocazione può avvenire a mezzo telegramma, ovvero, se necessario, a mezzo fax 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 34) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, salvo quanto espressamente riservato all'assemblea.

Al Consiglio spetta la nomina del Preside della scuola che sia in possesso del titolo di studio richiesti ovvero laurea ed abilitazione per le istituzioni medie superiori di rimo e secondo grado, dei direttori per i centri di formazione professionale, dei centri culturali e similari Tali nomine potranno concretizzarsi o in assunzioni, in contratti di consulenza o in convenzioni.

Il Preside dell'Istituto partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 35) Il Consiglio di Amministrazione prende atto del patto di corresponsabilità educativa (scuola-famiglia) e del piano dell'offerta formativa (P.O.F.) approvato dal Collegio dei

Docenti ogni anno e vigila affinché esso sia in perfetta sintonia con i valori educativi della scuola cattolica.

Art. 36) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma e la legale rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa.

Il Presidente, in caso di urgenza o di impedimento, è sostituito ad ogni effetto dal Vice presidente.

Art. 37) Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri ai quali, nell'ambito dei poteri delegati, spetterà la firma e la rappresentanza sociale.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Può sempre impartire direttive agli amministratori delegati e avocare a se' operazioni rientranti nella delega.

Le deleghe saranno conferite in base al criterio delle competenze tecniche possedute dai singoli amministratori.

Art. 38) Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di legge le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da presidente, dal vice presidente e da un consigliere determinando i limiti della delega e le eventuali modalità di esercizio della stessa. Il consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a se' operazioni rientranti nella delega.

Il Consiglio, inoltre può istituire comitati tecnici stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi, nei limiti di legge.

COLLEGIO SINDACALE ED ORGANO DI CONTROLLO

Art. 39) Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori legali.

Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea di approvazione del bilancio l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari e mutualistici.

Art. 40) Il controllo contabile sulla cooperativa, quando obbligatorio per legge o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato da un revisore contabile o dal Collegio Sindacale.

DISPOSIZIONI GENERALI - FINALI - TRANSITORIE

Art. 41) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un

arbitro nominato dal Presidente della CCAA di Lecco, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Lecco.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin da ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Art. 42) E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i soci durante la vita sociale, ne' in occasione dello scioglimento della cooperativa.

In caso di cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote o azioni sociali effettivamente versate dai soci, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge n. 59 del 31/01/1992. Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art. 43) In caso di scioglimento della società, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

Art. 44) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art 45) Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e le leggi speciali sulla Cooperazione.

Trovano inoltre applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata rispettando i limiti di cui all'articolo 2519 del codice civile.

Lecco, addì 19 (diciannove) aprile 2024 (duemilaventiquattro).

F.TO: DANTE BARBIERI; ENZO NICOLINI (impronta del sigillo)